

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 gennaio 2013.

Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del citato Codice della Strada, ed in particolare il comma 6, che rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, ed in particolare l'art. 5, che rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico recanti modifiche agli allegati dell'ADR, del RID e dei regolamenti allegati all'ADN;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, di recepimento della direttiva 2010/61/UE, che adegua per la prima volta gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 332 del 4 dicembre 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del

quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2013, restando inteso che "Stato contraente del RID" è sostituito da "Stato membro", come opportuno";

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, così come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", come opportuno".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 gennaio 2013

Il Vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 291

13A02193

